

REGOLAMENTO (CE) N. 577/98 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1998

relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per adempiere ai compiti ad essa affidati, la Commissione deve disporre di informazioni statistiche comparabili sul livello, la struttura e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri,

considerando che il metodo migliore per disporre di tali informazioni a livello comunitario è quello di procedere ad indagini armonizzate sulle forze di lavoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità⁽¹⁾, prevede, a decorrere dal 1992, la realizzazione di un'indagine annua nella primavera di ogni anno;

considerando che la disponibilità dei risultati, la loro armonizzazione e la misura del volume di lavoro sono meglio garantiti da un'indagine continua piuttosto che da un'indagine annua in primavera, ma che un'indagine continua può difficilmente essere messa in atto in tutti gli Stati membri alla stessa data;

considerando che dovrebbe essere facilitato il ricorso a fonti amministrative già esistenti, se queste ultime sono in grado di completare validamente le informazioni raccolte con le interviste o servire da base al campionamento;

considerando che i dati dell'indagine, stabiliti dal presente regolamento, possono essere completati da un insieme addizionale di variabili, nel quadro di un programma pluriennale di moduli ad hoc; che gli stessi saranno elaborati secondo una procedura idonea in quanto parte dei provvedimenti di attuazione;

considerando che si applicheranno anche al presente regolamento i principi di rilevanza e costi-efficacia, quali definiti dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁽²⁾ che costituisce il quadro legislativo per l'elaborazione di statistiche comunitarie;

considerando che il segreto statistico è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 322/97 e nel regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto

statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto⁽³⁾;

considerando che il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁽⁴⁾, è stato consultato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Periodicità dell'indagine**

Ogni anno, gli Stati membri effettuano un'indagine per campione sulle forze di lavoro, in prosieguo denominata «indagine».

L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e risultati annuali; tuttavia, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua sono autorizzati a realizzare una sola indagine annuale, che ha luogo in primavera.

Le informazioni raccolte nell'indagine si riferiscono generalmente alla situazione nel corso della settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) che precede l'intervista, detta settimana di riferimento.

Nel caso di un'indagine continua:

- le settimane di riferimento sono ripartite uniformemente su tutto l'anno;
- di norma l'intervista ha luogo nel corso della settimana che segue immediatamente la settimana di riferimento; tra la settimana di riferimento e la data dell'intervista non possono intercorrere più di cinque settimane, salvo nel corso del terzo trimestre;
- i trimestri e gli anni di riferimento sono rispettivamente insieme di 13 o di 52 settimane consecutive; l'elenco delle settimane che costituiscono un determinato trimestre o anno è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 2***Unità e campo d'indagine, metodi d'osservazione**

1. In ogni Stato membro, l'indagine viene effettuata presso un campione di famiglie o di individui, residenti nel territorio economico dello Stato in questione al momento dell'indagine.

⁽¹⁾ GU L 351 del 20. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.